

REGOLAMENTO (UE) 2018/455 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2018****che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento. La parte II, punto 15, di tale allegato elenca il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.
- (2) La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nell'Unione degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti nonché determinate misure minime di prevenzione e lotta in relazione ad alcune malattie che colpiscono tali animali. L'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE prevede la designazione di laboratori di riferimento dell'UE per le malattie degli animali acquatici oggetto di tale direttiva.
- (3) Il regolamento (CE) n. 737/2008 ⁽³⁾ della Commissione ha designato il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2018. L'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE prevede un riesame delle competenze di tale laboratorio.
- (4) A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la competenza del Cefas come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei non può essere prorogata per un nuovo periodo a partire dal 1° luglio 2018.
- (5) Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento, il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci dovrebbe assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.
- (6) Il «Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca», designato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci, dovrebbe pertanto assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.
- (7) Il DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei, dovrebbe essere indicato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023. Tale laboratorio dovrebbe inoltre essere elencato nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004. L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 201 del 30.7.2008, pag. 29).

- (8) Al fine di garantire la continuità delle attività dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei, è opportuno stabilire una data specifica per l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il laboratorio Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, espleta le responsabilità e i compiti di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023.

Articolo 2

L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004, è così modificato:

1. il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei
Danmarks Tekniske Universitet
Veterinærinstituttet
Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202
2800 Kgs. Lyngby
Danimarca»;

2. il punto 15 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
